



**Spett. ditta
Spett. medico competente
LORO INDIRIZZI PEC**

Oggetto: Incontro del 17 febbraio 2015 con le ditte che effettuano lavoro di bonifica amianto e medici competenti.

A seguito dell'incontro di cui all'oggetto, sulla normativa relativa ai lavori di bonifica amianto, ai sensi del D.Lgs.81/2008, si riassumono gli adempimenti per le aziende ed i medici competenti, di seguito riportati:

- Trasmissione delle relazioni ex art. 9 comma 1 della Legge 257/92 allo SPISAL, con i contenuti previsti nel "Modello unificato di cui alla Circolare 17.02.1993 del Ministero dell'industria commercio Artigianato, che si trova anche nei siti <http://prevenzione.ulss20.verona.it/spisal.html> e http://www.aulsslegnago.it/dip_prevenzione/dip_prev_spisal_2.html, entro il 28 febbraio di ogni anno, la cui omissione comporta provvedimenti sanzionatori a carico del datore di lavoro delle imprese che hanno svolto lavori di bonifica.
- Valutazione dell'esposizione all'amianto deve essere documentata anche con misure strumentali rappresentative delle diverse tipologie di bonifica (amianto friabile, compatto come la rimozione di coperture, di pavimenti, di materiale disperso, bonifica dopo emergenze ambientali e incendi, rimozione materiale compatto in ambienti interni), come previsto sia dall'art. 9 comma 1 della Legge 257/92 e dal D. Lgs. 81/2008 art. 249. La valutazione deve essere fatta in collaborazione con il medico competente che è tenuto anche alla partecipazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori.
- Congruià del protocollo sanitario rispetto alla valutazione dei rischi e l'effettuazione di accertamenti alternativi alla radiografia del torace, con la compilazione della cartella sanitaria di rischio conforme all'all. 3A e contenente i livelli di esposizione del lavoratore.
- Comunicazione dei dati sanitari aggregati dei lavoratori, previsti nell'all. 3B dell'art. 40 D.Lgs. 81/08, tramite il portale INAIL, entro marzo di ogni anno, a cura del medico competente.
- Il piano di lavoro per la demolizione o rimozione di amianto, presentato 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve indicare la data di inizio lavori. Nel caso questa fosse posticipata, deve essere data comunicazione della sospensione dei lavori allo SPISAL e la nuova data, (assunto che dovrebbe essere comunicata 30 gg. prima nel piano dei lavori), si ritiene comunque congruente, sia comunicata con anticipo di almeno 7gg.
- Il sub-appalto dello stesso lavoro di bonifica ad altre imprese può essere affidato solo se la ditta sub-appaltatrice possiede i requisiti di cui all'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e presenta il proprio piano di lavoro, con definizione dei lavori direttamente effettuati. In questo caso, data la presenza di più ditte, deve essere prevista la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Mentre non è ammesso dalla normativa avvalersi di lavoratori autonomi, da parte dell'impresa che effettua lavori di bonifica (Circolare del 2012 del Ministero del Lavoro).

- Durante i lavori di bonifica, il datore di lavoro limita al minimo possibile i lavoratori esposti, art. 237 comma 1 lett. b, quindi l'accesso nel cantiere è riservato al solo personale dell'impresa di bonifica e non è ammessa la presenza di altre imprese e lavoratori (per sovra copertura, manutenzioni impiantistiche).

Per il Coordinamento Provinciale SPISAL
IL Direttore SPISAL ULSS 20
Dotto. Luciano Marchiori